



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Tommaso Villa, n°3 – C.A.P. 14017 – Tel. 0141.93.91.25

Indirizzo e-mail: municipio@comune.valfenera.at.it – PEC: valfenera@cert.ruparpiemonte.it

C.F. 00091920058 – Sito: www.comune.valfenera.at.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 539 del 27.01.2024

ORDINANZA N. 2/2024

**OGGETTO: CHIUSURA PARZIALE DI VIA GIOVANNI BATTISTA MAROCCO, lato cantiere,
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA IN CAVO SOTTERRANEO
dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 29/01/2024 al 02/02/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE è pervenuta la richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori di realizzazione di linea elettrica in cavo sotterraneo in Via G. B. Marocco, nei giorni dal 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;

RITENUTO necessario disporre la sospensione della circolazione per metà della carreggiata di Via G. B. Marocco per lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica in cavo sotterraneo, eccetto mezzi di soccorso e di polizia, per tutto il tratto interessato dagli stessi, per motivi di carattere tecnico durante l'esecuzione dei lavori, a partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;

RITENUTO necessario disporre, in modo da permettere ai mezzi operanti in cantiere di transitare agevolmente, il divieto di sosta e di fermata il divieto di sosta e di fermata 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati in Via G. B. Marocco, a partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;

RITENUTO necessario istituire, affinché sia facilitata la viabilità, in Via G.B. Marocco per il tratto di carreggiata interessato dai lavori, il senso unico alternato, dalle 8,00 alle 18,00 dal giorno 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;

VISTI gli artt. 6, 7 e ss. del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i, nonché gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i., recante "Regolamento esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- Il **DIVIETO DI TRANSITO** in Via G.B. Marocco, lato cantiere, per tutto il tratto interessato ai lavori, eccetto mezzi di soccorso e di polizia, **a partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal giorno 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;**
- Il **DIVIETO DI SOSTA (0,00-24,00) CON RIMOZIONE FORZATA** su ambo i lati, in Via G.B. Marocco, eccetto mezzi di soccorso e di polizia, **a partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal giorno 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;**
- L'istituzione del **SENSO UNICO ALTERNATO** in Via Natale Fiorito, nel tratto di carreggiata interessato dai lavori, **a partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal giorno 29/01/2024 al giorno 02/02/2024;**

DEMANDA

L'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nelle restanti diramazioni, mantenendo la perfetta efficienza del cantiere sia di giorno che di notte.

Il cantiere deve essere adeguatamente segnalato ed eventualmente dovranno essere indicati i percorsi alternativi, lungo i tratti di strada che lo precedono, mediante l'installazione dei segnali stradali temporanei in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del Codice della Strada, con le modalità previste dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il geom. Silvio Galletti;
- avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199);
- avverso la presente ordinanza è altresì ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o pubblicazione e nei modi stabiliti dall'art.37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e s.m.i) e dall'art.74 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i., ricorso all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, nonché all'ente competente all'apposizione della segnaletica.

La non osservanza della presente ordinanza sarà punita con l'applicazione, nei confronti del trasgressore, dell'art. 650 del c.p. con conseguente deferimento all'autorità giudiziaria competente.

MANDA

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e ai soggetti interessati direttamente dalla presente ordinanza, nonché per la trasmissione:

- al Comando Polizia Locale – Sede;
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Villanova d'Asti stat138310@carabinieri.it;
- alla Croce Rossa Italiana di Asti, Sede di Villanova d'Asti crivillanova.asti@libero.it;
- al 118, Sede di Alessandria 118@ospedale.al.it;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti com.asti@cert.vigilfuoco.it.
- All'impresa appaltatrice

Dalla Residenza municipale, in data 27/01/2024

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Responsabile del Procedimento

(Geom. Silvio Galletti)